Sentenza del 16 luglio 2021 — Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2393-bis c.c., attribuendo

alla minoranza qualificata dei soci di s.p.a. la legittimazione all'esercizio

dell'azione sociale di responsabilità, prevede al contempo (al 3° comma) la

necessaria partecipazione della società al giudizio promosso dai soci, nel

quale la società (destinataria degli effetti dell'eventuale provvedimento

favorevole), assumendo la veste di attore in senso sostanziale, deve essere

rappresentata da un curatore speciale, non potendo la stessa essere

rappresentata dal medesimo soggetto convenuto quale (preteso) responsabile (conf.

Cass. n. 10936/2016).

La responsabilità verso la società

degli amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli

artt. 2392 e 2393 c.c., trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri

imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero

nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto

generale obbligo di intervento preventivo e successivo, mentre il danno

risarcibile deve essere causalmente riconducibile, in via immediata e diretta,

alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice

profilo del danno emergente e del lucro cessante (Cass. n. 10488/1998).

Con riferimento alla insindacabilità

delle scelte gestorie degli amministratori sotto il profilo della mera

opportunità economica, occorre segnalare che all'amministratore di una società

non può essere imputato, a titolo di responsabilità *ex* art. 2392 c.c.,

di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, dal momento

che una simile valutazione, attenendo alla discrezionalità imprenditoriale, non

può essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, ma

può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore. Ne

consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento

del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità

e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche

e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo,

operata in quelle circostanze e con quelle modalità (conf. Cass. n. 3652/1997, Cass.

n. 15470/2017).

Con particolare riferimento alla

necessità di allegare il compimento di specifici atti di *mala* gestio e le

specifiche conseguenze lesive, legate a tali condotte da un nesso di causalità

giuridicamente rilevante, il corretto esercizio dell'azione sociale di

responsabilità nei confronti degli amministratori, pretesi responsabili, esige

la chiara allegazione: a) della(e) condotta(e) contraria(e) ai doveri imposti

dalla legge o dallo statuto; b) del danno patito dalla società; c) del nesso

causale tra condotta(e) e danno (conf. Cass. n. 23180/2006).

Principi espressi nel procedimento

promosso ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. da due soci di minoranza di una

s.p.a. che lamentavano d'avere, in tale veste, inutilmente tentato di

contrastare le scelte gestorie degli amministratori, asseritamente spesso

viziate da situazioni di palese conflitto di interesse e che avevano condotto

la società, un tempo florida, ad un irreversibile stato di crisi, affrontato

dagli amministratori in modo palesemente inadeguato. In particolare, gli

amministratori avrebbero dapprima fatto ricorso ad un piano di risanamento

attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., non andato a buon fine; successivamente

tentato, sempre con esito negativo, il perfezionamento di un accordo di

ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.; e, infine, presentato una

proposta di concordato con "continuità indiretta", il quale, nonostante l'esito

sostanzialmente positivo, avrebbe comportato il definitivo trasferimento

dell'azienda ad un imprenditore terzo ed il completo azzeramento del patrimonio

sociale, destinato alla soddisfazione parziale del creditori. Il tribunale, in conformità all'indirizzo della Suprema Corte ha rigettato le domande

sottolineando che gli attori si erano limitati ad allegare genericamente il

compimento di atti di mala gestio senza però fornire un'adeguata

esposizione del nesso causale fra alcune delle condotte addebitate agli

amministratori ed il danno patito dalla società.

Il Tribunale ha avuto modo di confermare

la insindacabilità nel merito delle scelte gestorie degli amministratori, sottolineando

in particolare che le iniziative adottate per contrastare lo stato di crisi in

cui versava la società erano esenti da censure, avendo gli amministratori fatto

ricorso a professionisti qualificati e a strumenti leciti, contemplati

dall'ordinamento, che non presentavano elementi di abusività e che avevano

consentito di mantenere il presupposto della continuità aziendale, che sarebbe stata

altrimenti irrimediabilmente compromessa.

Sent. 16.07.2021Download

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)